

Civile Ord. Sez. U Num. 33661 Anno 2018

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: BERRINO UMBERTO

Data pubblicazione: 28/12/2018

ORDINANZA

sul ricorso n. [REDACTED] proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati

[REDACTED]

[REDACTED]

- *ricorrente* -

contro

421
18

MB

██████████lettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████;

- controricorrente -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 446/2017 del GIUDICE DI PACE ██████████.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2018 dal Consigliere UMBERTO BERRINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', il quale conclude affinché la Corte accolga il ricorso e dichiari la giurisdizione della Corte dei Conti.

Ritenuto che

l'Inps chiede a questa Corte il regolamento preventivo di giurisdizione, con attribuzione della causa alla Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 12.7.1934, n. 1214 e degli artt. 1, comma 2, e 151 del decreto legislativo 26.8.2016, n. 174, con riferimento al giudizio promosso da ██████████ ex dipendente pubblico, nei confronti dell'Inps innanzi al Giudice di pace di ██████████ ██████████ avente ad oggetto la rivendicazione di somme pretese a titolo di perequazione automatica per gli anni 2012 e 2013 in relazione ad un trattamento pensionistico a carico dello Stato già liquidato dall'Inpdap a decorrere dal mese di settembre del 2011, il tutto in applicazione della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale;

l'Inps assume che sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti - sezione giurisdizionale della Regione Campania - trattandosi di pensione erogata inizialmente dall'Inpdap e, quindi, a carico dello Stato, in quanto relativa a lavoratore del settore pubblico, ai sensi dell'art. 13 del R.D. n. 1214/1934, a nulla rilevando l'intervenuta soppressione dell'Inpdap ai sensi dell'art. 21 del d.l. n. 201/2011 con

passaggio delle funzioni all'Inps dal 1° gennaio 2012;

██████████ resiste con controricorso, eccependo che la domanda non attiene all'accertamento del trattamento pensionistico, bensì alla corresponsione di somme dovute a causa di ritardo e parziale omissione di pagamento di un accessorio della prestazione pensionistica principale, vale a dire la perequazione richiesta in applicazione della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, per la quale permane, a suo giudizio, la giurisdizione del Giudice di pace; il P.G. conclude per l'accoglimento del ricorso e per la dichiarazione della giurisdizione della Corte dei Conti.

Considerato che

una volta proposto il regolamento preventivo di giurisdizione, la sentenza emessa, nelle more, dal giudice di merito è condizionata alla conferma del potere giurisdizionale e, dunque, non preclude la decisione sul regolamento medesimo in quanto inidonea a far venire meno l'interesse del ricorrente a coltivare il regolamento (cfr. Cass. Sez. U. 11/05/2018 n. 11576, 14/05/2015 n. 9861, 16/05/2014 n. 10823);

la presente controversia, in relazione alla quale è chiesto il regolamento di giurisdizione, ha ad oggetto una domanda di ricalcolo della pensione già liquidata dall'Inpdap a decorrere dal mese di settembre del 2011 in favore di ██████████, già dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), nella parte in cui prevede che *«In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre*

1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»;

la Corte Costituzionale, con sentenza 10 marzo - 30 aprile 2015, n. 70 ha rammentato che "la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all'art. 38, secondo comma, Cost." ed ha chiarito che si tratta di strumento che innerva contestualmente il principio di sufficienza della retribuzione di cui all'art. 36 Cost., applicato anche ai trattamenti di quiescenza intesi quale retribuzione differita (cfr. fra le altre, Corte Cost. n. 208 del 2014 e n. 116 del 2013) e del citato art. 38 Cost. cui è strettamente interconnesso;

la tecnica della perequazione è finalizzata a determinare in concreto il *quantum* di tutela di volta in volta necessario nel perseguimento degli interessi tutelati dagli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., e del progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell'art. 3, secondo comma, Cost., così da evitare disparità di trattamento in danno dei destinatari dei trattamenti pensionistici (cfr. Corte Cost. n. 70 del 2015 cit.);

pertanto, la domanda di riconoscimento del diritto alla perequazione non ha ad oggetto "interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali" che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 n. 3 *bis* cod. proc. civ., rientrano nella competenza esclusiva del giudice di pace;

essa attiene piuttosto all'accertamento della misura della prestazione previdenziale, in relazione ad aumenti per legge connessi al periodico adeguamento al costo della vita, e, in quanto diretti ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale derivante da rapporto di pubblico impiego, rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti

che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (cfr. Cass. Sez. U. n. 12 del 4.1.2007, Sez. U. n. 11849 del 9/6/2016 ed anche Cass. Sez. U. n. 7755 del 27/3/2017 e n. 10131 del 10/6/2012);

va, quindi, affermata la giurisdizione della Corte dei Conti e, di conseguenza, le parti vanno rimesse davanti alla competente sezione giurisdizionale regionale della stessa Corte che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti innanzi alla quale rimette le parti, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2018

Il Presidente

Dr. Vincenzo Di Cerbo

